

Allegato "A" alla deliberazione del C.C. n. 50 del 20.12.2022

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANISMI DI SUA DIRETTA EMANAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili o in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, secondo la regolamentazione riportata negli articoli che seguono.

2. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, lo svolgimento delle sedute in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili riguardanti i singoli componenti.

2. Esso si applica anche alle sedute degli organismi di diretta emanazione del Consiglio comunale, quali la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni consiliari, comunque denominate.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere segreto, in base alle prescrizioni dell'art. 23, c. 5, del Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale e le riunioni della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

Le riunioni in videoconferenza sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi file audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Detti file possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.). Le riunioni in videoconferenza possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.

Il Presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati e che sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.

In ogni caso, la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali, contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando, comunque, la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali, in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e, comunque, delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia, ove necessario, della segretezza delle sedute;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità, mediante verbalizzazione, delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Art. 4

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio, secondo quanto previsto nel Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono, per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale, sono considerati presenti sia i Consiglieri fisicamente presenti in aula, che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella Sala consiliare dell'Ente, nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale - ovvero, per il caso di impedimento dello stesso, il suo sostituto - e, qualora possibile, il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale - o del suo sostituto - ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza, garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale, secondo le prescrizioni del Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza.

Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento.

Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza, ovvero, in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici e, comunque, non superiore a 15 minuti, onde evitare intralci al regolare svolgimento della seduta;

- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza.

In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, per i quali si procede in seconda convocazione, ovvero in altra seduta, secondo il Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario per consentire il rientro degli assenti e, comunque, non superiore a 15 minuti. Trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 1 del presente regolamento, nei casi previsti dal successivo comma 3 lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

3. Il consigliere comunale può essere ammesso a partecipare alla seduta del Consiglio comunale mediante collegamento in videoconferenza, qualora sussista un assoluto impedimento a prendervi parte di persona, come nei casi che, a titolo esemplificativo, vengono di seguito elencati:

- assenza per malattia;
- assenza per motivi di lavoro, con esclusione del caso di contestualità della prestazione lavorativa;
- ogni altra causa di impedimento non prevedibile da valutarsi a cura del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.

Salvo in caso di impedimento non prevedibile, l'istanza di partecipazione in forma telematica dovrà essere presentata al Presidente del Consiglio comunale, mediante invio all'indirizzo PEC attivato a nome del medesimo, entro le ore 12:00 del giorno precedente la seduta. Nel caso di impedimento non prevedibile, le comunicazioni necessarie a consentire la partecipazione in modalità telematica del consigliere interessato si svolgono senza vincolo di forma.

4. Anche per il caso di Consiglio comunale da svolgersi in forma mista, il Presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i file audio e video verranno pubblicati.

5. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai componenti della Giunta comunale, ai Funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione ed ad eventuali particolari figure estranee all'ente, di cui sia stata richiesta la presenza, limitatamente alla trattazione dell'argomento per il quale sono stati invitati.

6. Per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza, si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 3.

7. Nel caso di svolgimento del Consiglio comunale in forma mista, anche il Presidente può partecipare alla seduta in modalità telematica, in deroga al vincolo della presenza fisica per esso previsto dall'art. 7, comma 1.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire, la durata dei rispettivi interventi e l'eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per il tempo strettamente necessario per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici e, comunque, non superiore a 15 minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza od in forma mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse ed accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13

Sedute delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo

1. Le sedute della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari possono svolgersi in modalità telematica od in modalità mista, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

2. L'istanza di partecipazione mediante piattaforma informatica dovrà essere inviata al Presidente dell'Organismo interessato, secondo le modalità ed i termini da questi stabilite.

3. Per la verbalizzazione delle sedute può trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 12.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale per il funzionamento del Consiglio comunale.